



CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

tra l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA,

codice fiscale n. 12621570154, legalmente rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna

Iannantuoni, domiciliata per la Sua carica presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in Piazza

dell'Ateneo Nuovo n. 1,

e

il/la Dott./Dott.ssa **Cremaschi Marco**, nato/a a **Chiari (BS)** il **04/10/1983**, cittadinanza **italiana**,residente a **Sesto San Giovanni (MI)**, **Viale Gramsci, 730**, cap. **20099**, C.F. **CRMMRC83R04C618I**

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., il Consiglio del

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione nella seduta del **22/07/2024** hadeliberato l'istituzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. **12****mesi** per l'area scientifico - disciplinare di **Scienze matematiche e informatiche (SSD INF/01)**,nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo **"Progettazione e sviluppo di un modello di Intelligenza****Artificiale/Machine Learning per la creazione di un sistema di supporto alle decisioni in campo****psicologico/psichiatrico"**, a gravare sul Centro di Responsabilità del **Dipartimento di Informatica,****Sistemistica e Comunicazione**, nell'ambito dei **Progetto ID 2023-NAZ-0119/PER "DIPPS Digital****Intervention in Psychiatric and Psychologist Services"**, CUP **B49J23001840005**, conto**CA.C.01.01.02.01, COFOG MP.M1.P1.01.4**, Resp. Prof. **Maurino**;- che con D. R. n. rep. **3798/2024**, prot. **419225/2024** del **04/10/2024** è stato bandito un concorsopubblico per titoli ed esami (cod. **24A223**) per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione adattività di ricerca della durata di n. **12 mesi**, nell'area scientifico - disciplinare di **Scienze****matematiche e informatiche (SSD INF/01)**;

- che con D. R. n. rep. 4553/2024, prot. 455523/2024 del 22/11/2024 sono stati approvati gli atti e

la relativa graduatoria di merito del concorso sopra citato e che è stato dichiarato vincitore il/la

Dott./Dott.ssa **Cremaschi Marco**, di seguito denominato/a “Assegnista di ricerca”;

- che l’Assegnista di ricerca ha fatto pervenire al Rettore, entro i termini previsti dal bando di

concorso, la documentazione elencata all’art. 3 del predetto bando;

- che il conferimento dell’assegno comporta la realizzazione, presso il **Dipartimento di Informatica,**

Sistemistica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e sotto la guida del

Responsabile Scientifico, **Prof. Andrea Maurino**, del programma di ricerca sopra indicato;

- che è intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente atto;

ciò premesso, tra le parti, come sopra descritto, si stipula il seguente contratto di collaborazione

ad attività di ricerca:

ART. 1 - La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 - L’Assegnista di ricerca si impegna a collaborare all’attività di ricerca nell’ambito del progetto

sulla tematica sopra indicata, a presentare al Consiglio del **Dipartimento di Informatica, Sistemistica**

e Comunicazione una relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile Scientifico,

e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o nelle forme

definite dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 3 - L’attività di cui all’art. 2 verrà svolta sotto la guida del Responsabile Scientifico, senza vincoli

d’orario. Le attività specifiche verranno di volta in volta concordate tra l’Assegnista e il Dipartimento,

tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e della ricerca, nel contesto di un rapporto che

non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e che e non dà luogo a diritti in ordine

all’accesso ai ruoli delle Università.

ART. 4 - L’Assegnista di ricerca si impegna a svolgere l’attività di cui all’art. 2 dal **01/02/2025 e fino**

al **31/01/2026**. Alla suddetta scadenza il presente contratto si intende risolto automaticamente, senza bisogno di disdetta. In caso di **recesso dal contratto** l'Assegnista di ricerca si impegna a darne comunicazione al Rettore, al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento con **almeno quindici giorni di preavviso**. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la **trattenuta** di un mese di assegno a titolo di indennità per mancato preavviso.

ART. 5 - L'Università, dal canto suo, si impegna a corrispondere all'Assegnista di ricerca un compenso lordo complessivo di **Euro 32.590,19** erogato in **soluzioni mensili posticipate**. Su tale importo sarà trattenuta, annualmente e per tutta la durata dell'assegno, la quota assicurativa, a carico dell'assegnista, per la copertura assicurativa privata dei rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi. Le eventuali somme dovute per il rimborso di spese, per le quali si fa riferimento al relativo regolamento, dovranno essere strumentali all'attività da svolgere e sono da imputarsi sui pertinenti fondi della struttura che le ha autorizzate.

ART. 6 - All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 7 - Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Responsabile Scientifico e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto con atto del Rettore, sentito l'interessato. Il rapporto si intende automaticamente risolto/decaduto nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; termine anticipato delle attività di ricerca; sospensione e/o assenza anche non



continuativa che si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto;
grave violazione del regime delle incompatibilità previsto dal Regolamento; valutazione negativa
espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività di ricerca; violazione degli obblighi derivanti dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di
comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. La risoluzione anticipata/decadenza
comporta la riduzione del compenso da liquidare in misura proporzionale al lavoro/incarico
effettivamente svolto.

ART. 8 - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e al Regolamento per l'attivazione di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca
attualmente vigente. In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa
che il Titolare del trattamento dei dati personali si impegna a trattare tutti i dati forniti dall'assegnista
di ricerca per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del contratto di collaborazione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale
dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n.95936 del 23.12.02) per un importo complessivo
pari ad € 16,00 ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, mediante trattenuta da effettuare sulla
prima mensilità di compenso corrisposto.

Milano, 19 gennaio 2025

La Rettrice

L'Assegnista di ricerca

Giovanna Iannantuoni

Cremaschi Marco

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05)